



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva n. 5273/02 (ed. Dicembre 2010)

DEFINIZIONI

Aderente: il soggetto che, in relazione ad un Finanziamento, ha aderito alle Polizze.

Assicurato: il soggetto che può coincidere con l'Aderente, proprietario dell'Autoveicolo acquistato mediante il Finanziamento.

Assicuratore, Compagnia: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Via Tolmezzo, 15 - Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA., C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance.

Attestato di Assicurazione: documento emesso dalla Compagnia che attesta la conclusione del contratto per effetto del consenso telefonico e l'accesso alla copertura assicurativa.

Autoveicolo: l'autoveicolo indicato nel contratto di Finanziamento in relazione al quale è prestata l'assicurazione; esso ha un peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, può essere nuovo oppure usato, purché, in quest'ultimo caso, non siano trascorsi più di due anni dalla data di 1a immatricolazione.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.

Capitale Finanziato: la somma messa a disposizione dalla Contraente in favore dell'Aderente, il cui ammontare è indicato sul contratto di Finanziamento alla voce "importo finanziato".

Contraente: Findomestic Banca S.p.A. che stipula la Polizza collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono un Finanziamento concesso dalla stessa Contraente e che, iscritto al n. D000200406 della sezione D del Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209 del 2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e che propone l'adesione alle coperture su incarico della Compagnia.

Data di Decorrenza: la data di adesione telefonica alle coperture assicurative, così come riportata nell'Attestato di assicurazione.

Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione dell' Autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo, al momento del sinistro.

Finanziamento: contratto di finanziamento, erogato dalla Contraente, finalizzato all'acquisto di un Autoveicolo.

Furto Totale: per furto totale dell'Autoveicolo si intende il furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi trenta giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Massimale: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le garanzie.



Parti: Aderente, Assicuratore, Contraente.

Polizza: la Polizza Collettiva n. 5273/02 stipulata fra Contraente ed Assicuratore.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc.

Portabilità: il trasferimento del contratto di finanziamento ad altro soggetto finanziatore.

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Sinistro: evento dannoso consistente nella perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale, Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo in relazione al quale è erogato il Finanziamento e prestata l'assicurazione, al cui verificarsi viene liquidata la Prestazione.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo di I.V.A.) dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro, così come riportato su Eurotax Giallo.

Valore d'Acquisto: è il valore dell'Autoveicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo di IVA), così come riportato sul contratto di Finanziamento; in relazione all'acquisto di Autoveicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dell'Autoveicolo come riportata su Eurotax Giallo e aumentata del 10%.

Art. 1. Oggetto della copertura

L'Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per la perdita pecuniaria conseguente al **Furto Totale o Distruzione per Danno Totale** dell'Autoveicolo, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi Art. 6 "Massimali" e Art. 7 "Esclusioni".

Art. 2. Ammissione all'assicurazione

L'Assicurazione è prestata in caso di sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente per l'acquisto di un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato (purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione) e previa adesione alla copertura assicurativa.

Si aderisce alla Polizza prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata di collocamento.

Art. 3. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità

Art. 3.1. Decorrenza e durata delle garanzie

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza così come riportato nell'Attestato di Assicurazione. La prima mensilità di Premio non sarà addebitata prima di 30 giorni dalla Data di Decorrenza.

Art. 3.2. Cessazione delle garanzie

La copertura assicurativa ha termine alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo degli eventi di seguito indicati:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 60 mesi dalla Data di Decorrenza;
- decorsi 60 mesi dalla data di 1° immatricolazione, nel caso di Autoveicoli nuovi;
- decorsi 84 mesi dalla data di 1° immatricolazione, nel caso di Autoveicoli usati;
- dalla Data di Decorrenza, in caso di omesso pagamento della prima rata di Premio;
- a far data dal secondo tentativo consecutivo di addebito della rata di Premio risultato senza seguito;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto del Finanziamento.



Art. 3.3. Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento o Portabilità, le garanzie assicurative rimangono in vigore fino al termine inizialmente concordato per il rimborso del Finanziamento o il termine eventualmente precedente ai sensi dell'Art 3.2.

Art. 4. Diritto di recesso

L'Aderente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla data di pagamento della prima rata di Premio, dandone comunicazione all'Assicuratore per via telefonica al n. 02.33448.008 oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Assicuratore al seguente indirizzo: Cardif Assurances Risques Divers S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – via Tolmezzo 15 – Palazzo D - 20132 Milano.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione telefonica o della spedizione della raccomandata, e la restituzione all'Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio eventualmente già corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso.

Art. 5. Prestazione assicurativa

L'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà, nei limiti dei Massimali riportati nel successivo articolo 6 "Massimali", un importo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo.

Art. 6. Massimali

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari al 25% del Capitale Finanziato, così come riportato sul contratto di Finanziamento, entro il limite di € 15.000,00.

La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione per Danno Totale.

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Aderente abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Autoveicolo.

Art. 7. Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- (a) *dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato)*
- (b) *sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;*
- (c) *atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;*
- (d) *partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;*
- (e) *trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;*
- (f) *trasporto di cose o animali;*
- (g) *guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- (h) *guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;*
- (i) *manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;*
- (j) *circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;*
- (k) *circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.*

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:

- (l) *gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);*
- (m) *ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;*



- (n) *i ciclomotori ed i motoveicoli;*
- (o) *gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);*
- (p) *gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.*

Art. 8. Beneficiari delle prestazioni e liquidazione dei Sinistri

Beneficiario irrevocabile è l'Assicurato.

La Prestazione potrà essere liquidata direttamente dalla Compagnia ovvero per il tramite della Contraente.

Art. 9. Premi dell'assicurazione

Il Premio è periodico mensile e dipende dall'importo del Finanziamento.

L'ammontare totale del Premio mensile si ottiene secondo la seguente formula:

$$0,110\% * \text{Capitale Finanziato}$$

Esso sarà corrisposto dall'Aderente con addebito su conto corrente.

Sull'Attestato di assicurazione è indicato l'importo di ciascuna mensilità di Premio, comprensiva dell'imposta di assicurazione attualmente pari a 21,25%, ed il numero delle mensilità dovute.

Art. 10. Denuncia dei Sinistri

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – via Tolmezzo 15 – Palazzo D - 20132 Milano, fax n. 02 77224261.

L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero **800 084 902**.

Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del Sinistro all'Assicuratore non sono a carico dell'Assicuratore.

Ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione.

In caso di Furto Totale dell'Autoveicolo:

- (a) copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità;
- (b) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;
- (c) copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- (d) copia del contratto di Finanziamento;
- (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- (f) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- (g) copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;

In caso di Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo:

- (a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;
- (b) copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- (c) copia del contratto di Finanziamento;
- (d) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;
- (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- (f) copia della patente di guida del soggetto conducente l'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- (g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- (h) copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;
- (i) nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.



In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

In ogni caso, la Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni solo previo incasso dei premi dovuti.

Art. 11. Liquidazione dei sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.

Art. 12. Legge Applicabile e lingua del contratto

La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l'italiano.

Art. 13. Estensione territoriale

La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato al punto "K" dell'Art. 7 "Esclusioni", nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 14. Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'art. 18 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 77224.261. Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente/Assicurato.

Art. 15. Cessione dei diritti

L'Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Art. 16. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 17. Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.

Art. 18. Reclami

Reclami all'Impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Impresa e, in particolare, al seguente recapito: Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia - **Ufficio Reclami** - via Tolmezzo 15 – Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'ISVAP

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'ISVAP al recapito sopraindicato.



Il reclamo inviato all'ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'ISVAP che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.acam-france.fr/relations-assures.

Art. 19. Tutela dati -Informativa ai sensi dell'art. 13 d .lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'Aderente e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di via Tolmezzo 15 – Palazzo D - 20132 Milano; *e-mail* privacy_it@cardif.com